

avesse, debbono essi vender tanto della lor mercanzia, che basti allo spacciamento, o sia spedizione della Nave. E in quel caso nessuno de' Compagni può opporsi, che detti Mercanti non sieno pagati, e rimborsati prima d'ogni altro di quella somma prestata, eccetto che i Marinari per li loro salari. Con questo però che i Mercanti suddetti sappiano, che quel che prestano servir deve per la spedizione, e necessità della Nave.

Su questo Capitolo vedi Noi disc. 71. n. 10. tom. 2. de Commer. & Targ. Ponderat. marit. cap. 26. num. 27. & cap. 44. n. 5. & cap. 54. in fin. & cap. 74. S. Questa.

Come il Mercante debbe prestare vettovaglia alla Nave,
Cap. 106.

IL Mercante è tenuto, che se lui ha vettovaglia, & la vettovaglia manchi a gli marinari, o ad altri che nella nave fussero, lui la debba mettere in comune, & il patrone della nave la debba partire per tutti comunalmente, & il mercante non se ne può ritenere più che un'altro huomo, & quando il patron della nave sarà in alcun loco di poter havere vettovaglia, il mercante li può dimandare tutto quello, che li havranno tolto, & il patrone della nave è tenuto di restituirlo.

SPIEGAZIONE.

Similmente quando il Mercante avesse della vettovaglia, e ne penuriasse la Nave, dee metterla in comune, e il Padrone partirla fra tutti, nè il Mercante può ritenersene maggior porzione, che un'altro; a condizione però che al primo Porto, che arriverà la Nave, debba il Padrone restituirgliela.

Leggi su questo Capitolo il Targ. Ponder. marit. cap. 26. n. 27. & cap. 44. num. 5. E Noi al disc. 46. num. 28. tom. 1. de Commer.